20-23 16-17

ENTI LOCALI
Incarichi esterni

Incarichi esterni, regole e competenza

In Finanziaria norme più rigide per il conferimento

di **Gianluca Bertagna** * e **Federica Caponi** *

In breve

La **Finanziaria 2008** ha riportato l'attenzione degli **operatori degli enti locali** sulle tematiche relative agli affidamenti degli incarichi esterni negli enti locali. Oltre ad aver imposto l'obbligo della **"particolare e comprovata specializzazione universitaria"**, il Legislatore ha disciplinato **nuovi adempimenti** cui devono attenersi i comuni e le province al fine di **poter legittimamente attribuire incarichi** a soggetti esterni all'Amministrazione.

L'entrata in vigore della legge Finanziaria 2008 ha determinato per gli enti locali un'ulteriore restrizione alla loro libertà di affidare incarichi a soggetti esterni all'ente.
Inoltre, alcune disposizioni hanno disciplinato alcuni adempimenti che, almeno in questa prima fase attuativa, potrebbero non essere di facile applicazione.
Una delle principali difficoltà riguarda sicuramente il requisito soggettivo che il Legislatore ha imposto sia posseduto dal soggetto affidatario dell'incarico, cioè *"la particolare e comprovata specializzazione universitaria"*.
Per quanto riguarda, invece, le nuove procedure previste, le più delicate attengono certamente all'adozione del programma da parte del Consiglio, all'integrazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi da parte della Giunta e alla pubblicazione degli incarichi sul sito web dell'ente.
Appare, pertanto, prioritario per ciascun ente locale aver chiaro chi ha la competenza tra i vari organi dell'ente ad affidare l'incarico al fine di assegnare, nel rispetto anche delle nuove procedure, legittimamente gli incarichi a professionisti esterni alla struttura burocratica.

Il ruolo dei dirigenti e quello della politica

A tale proposito è necessario ricordare che anche per tali enti vige il principio della separazione dei poteri tra organi politici, costituiti da Sindaco, Giunta e Consiglio comunale, cui spetta il potere di indirizzo e controllo politico amministrativo, e l'apparato burocratico, composto da dirigenti e responsabili dei servizi, cui spettano tutti i compiti gestionali ed esecutivi degli indirizzi approvati dagli organi politici.
Il Dlgs n. 267/2000 prevede espressamente, all'art. 107, che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti.
In particolare, la norma sopra richiamata del Tuel, stabilisce che spettano ai dirigenti o agli responsabili incaricati di funzioni dirigenziali, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le **funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente** o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.
I dirigenti devono uniformarsi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Il Tuel contiene anche una norma di chiusura che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso Dlgs, le disposizioni che conferivano agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, dovevano intendersi nel senso che la relativa competenza spettava ai dirigenti.

* *Consulenti Enti locali*

Lo stesso Testo unico contiene una norma derogatoria a tale **principio di separazione tra compiti propri degli organi politici e dei dirigenti**. L'art. 107, co. 3, lett. *i)* stabilisce infatti che ai dirigenti possono essere affidati compiti ulteriori relativi all'adozione di atti *"ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco"*.

Per quanto riguarda la materia degli incarichi esterni, è necessario ricordare che gli enti locali sono legittimati a derogare al principio dell'autosufficienza delle proprie risorse umane, quindi, a poter ricorrere a professionisti esterni cui affidare l'adempimento di attività o la soluzione di alcune questioni o problematiche in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 110, co. 6, del Tuel.

Tale disposizione stabilisce che tali enti per obiettivi determinati e con convenzioni a termine possono prevedere nei propri Regolamenti la possibilità di far ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Questi atti, a seguito della novella dell'art. 7, co. 6 e segg., del Dlgs n. 165/2001 (introdotta dall'art. 32 del Dl n. 223/2006), devono adeguarsi ai principi contenuti nel co. 6 di quest'ultima disposizione.

Pertanto, gli enti locali, legittimati ad affidare incarichi a individui esterni all'ente, ai sensi dell'art. 110, co. 6, del Tuel, possono far ricorso a tali collaborazioni esterne soltanto rispettando i vincoli contenuti nell'art. 7, co. 6 e segg. del citato Dlgs n. 165/2001.

La competenza

Per quanto riguarda la competenza ad affidare tali incarichi, l'art. 50, co. 10, del Tuel, stabilisce espressamente che spetta al sindaco e al presidente della provincia la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali *"e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali"*.

Pertanto, dal dato testuale di tale norma, il Legislatore del 2000 ha stabilito che **gli atti di affidamento di incarichi di alta professionalità**, benché sembrebbe possibile qualificarli logicamente come atti gestionali, pertanto di competenza dirigenziale, siano di competenza del Sindaco, indipendentemente dalla loro potenziale natura di atti gestori.

Infatti, la clausola di chiusura contenuta nel sopra citato co. 5 dell'art. 107 del Tuel riguarda tutte le norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del Tuel, al fine di armonizzare la materia ed evitare contrasti con norme preesistenti, ma non può essere riferita alle disposizioni contenute nello stesso testo.

Altrimenti, interpretando *a contrario*, ritenendo che questa fosse stata la reale volontà del Legislatore, lo stesso non avrebbe sicuramente inserito nel Tuel l'art. 50, co. 10, ma avrebbe certamente attribuito direttamente tale competenza ai dirigenti.

È necessario comunque ricordare che l'art. 107, co. 3, lett. *i)*, del Tuel prevede la possibilità che al dirigente siano affidati compiti inerenti l'adozione di altri atti, oltre a quelli espressamente previsti in tale disposizione, per espressa previsione statutaria, regolamentare o per delega da parte del Sindaco.

Il ruolo del sindaco

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dal combinato disposto dell'art. 50, co. 10, e dell'art. 107, co. 3, lett. *i)* risulta, in via generale, che la competenza ad attribuire incarichi esterni sia del sindaco o del presidente della provincia, ma che tale potestà potrebbe anche essere delegata ai dirigenti.

Ogni ente infatti ha la facoltà di **prevedere nello Statuto, nei Regolamenti o per espressa delega da parte del sindaco che tali atti siano affidati ai dirigenti,** in quanto sono certamente qualificabili come atti gestionali, benché fiduciari, che laddove non vi fosse stata la previsione dell'art. 50, co. 10, del Tuel sarebbero stati sicuramente compresi tra le potestà dirigenziali.

In merito alla natura gestionale di tali atti, è necessario ricordare anche quanto precisato dal Tar Basilicata, nella sentenza n. 505 del 12 luglio 2007, decisione che riguardava l'affidamento di un incarico da parte della regione, ente che, in quanto tale, non è assoggettato ai principi contenuti nel Tuel (che appunto si applica solo agli enti locali, che per espressa previsione contenuta nell'art. 2, co. 1, dello stesso sono *"i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni"*).

L'elemento fiduciario

Dopo l'entrata in vigore dell'art. 32 del Dl n. 223/2006, l'atto di conferi-

☐ L'affidamento di incarichi

Competenza del sindaco Art. 50, co. 10, del Tuel	Competenza del dirigente Art. 107, co. 3, lett. i) del Tuel
Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e **quelli di collaborazione esterna** secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali	*i)* gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco

20-23 16-17

mento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa risulta caratterizzato prevalentemente da aspetti fiduciari, poiché la procedura comparativa, prescritta dal citato art. 7, co. 6-*bis*, non si conclude con l'attribuzione di un punteggio e/o con la formazione di una graduatoria finale di merito tra più candidati, ma consiste soltanto in una valutazione dei *curricula*, delle competenze e delle esperienze degli aspiranti all'incarico.
Quindi, gli atti di conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa rientrano, in ogni caso, nella **categoria degli atti di microorganizzazione** (in quanto sono emanati dal Dirigente competente), risultano disciplinati dal Dlgs. n. 165/2001 e perciò fanno parte della materia del pubblico impiego privatizzato, la quale è stata devoluta interamente al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro (eccetto che per le controversie in materia di procedure concorsuali e per le impugnazioni degli atti di macroorganizzazione).
E, pur se preceduti da una procedura comparativa, tali incarichi rientrano comunque nell'ambito soggettivo ed oggettivo dell'art. 409, n. 3, del Codice di procedura civile, come già anticipato.
Per quanto riguarda gli enti locali, dato il particolare assetto organizzativo contenuto nel Tuel, gli incarichi esterni risultano, in via del tutto eccezionale, di competenza del sindaco, benché non possano che essere qualificati come atti gestionali.

La verifica

Spetta al dirigente comunque effettuare la verifica circa la carenza o l'oggettiva impossibilità di utilizzare eventuali professionalità presenti nell'ente, rimettendo sostanzialmente una sorta di "*visto di regolarità tecnica*", all'atto del sindaco.
Ciascun ente, però, ha la facoltà di delegare tale competenza ai dirigenti per espressa disposizione statutaria o del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi o per espressa delega ad ogni singolo atto approvata dal Sindaco, avvalendosi della possibilità prevista dal citato art. 107, co. 3, lett. *i)* del Tuel.

L'orientamento della Corte dei conti

Infine, è opportuno ricordare anche quanto sostenuto recentemente dalla Corte dei conti, sezione Autonomie, con la delibera n. 6 del 24 aprile 2008 concernente le "*Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, co. 54-57, L. n. 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza*".
I Giudici contabili hanno confermato sostanzialmente la linea interpretativa in materia di incarichi esterni sostenuta dalla **sez. Contr. della Lombardia nella deliberazione n. 37 del 2008**, posizione che solleva alcune perplessità di non poco conto.
Ciò che maggiormente infatti desta "stupore" riguarda l'interpretazione che i giudici contabili forniscono di incarichi di collaborazione, in quanto sostengono che ne sussistono due tipologie, una finalizzata ad "*integrare gli organi di staff del sindaco o degli assessori*" e l'altra a "*supportare l'attività degli ordinari uffici dell'ente*".
Secondo la Corte, la prima ipotesi gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti dal Sindaco o dagli assessori competenti "*intuitu personae*" a soggetti che rispondono a determinati requisiti di professionalità entro i limiti, anche di spesa, secondo i criteri e con le modalità previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e fermo restando il limite massimo di durata dell'incarico da conformarsi alla permanenza in carica del soggetto competente.
Nella seconda ipotesi, l'organo competente a conferire l'incarico è il dirigente preposto al settore, secondo il normale ordine delle attribuzioni.

Alcune considerazioni critiche

Tali affermazioni non sono condivisibili per due ordini di motivi.
Il primo, in quanto ritiene ancora valida la distinzione tra incarichi di alta professionalità e collaborazioni coordinate e continuative per esigenze di medio-basso profilo professionale, il secondo deriva dal fatto che sembrerebbero farsi rientrare nella disciplina degli incarichi esterni anche quelli affidati a soggetti destinati agli uffici di staff (*ex* art. 90, Dlgs n. 267 del 2000).
In realtà, l'art. 90 esclude che si possa dar luogo all'assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, facendo espresso riferimento a "*dipendenti dell'ente ovvero a collaboratori assunti con contratto a tempo determinato*", così come chiaramente ribadito anche dalla Corte dei conti, sez. Giurisdizionale della Puglia, nella sentenza n. 241/2007.
Nonostante questa affermazione poco chiara, i giudici contabili hanno comunque precisato successivamente che l'art. 90 del Tuel fa espresso riferimento a "*dipendenti dell'ente ovvero a collaboratori assunti con contratto a tempo determinato*".
Per quanto riguarda la **competenza ad affidare gli incarichi, secondo i giudici, quindi, quelli di alta professionalità** (che costituiscono, lo ricordiamo, gli unici incarichi esterni affidabili legittimamente secondo le disposizioni vigenti) **sarebbero affidabili soltanto dal sindaco e dagli assessori** "*intuitu personae*", mentre quelli "ordinari" sarebbero di competenza dei dirigenti.
Alcune perplessità sorgono relativamente alla presunta competenza degli assessori ad affidare incarichi diversi rispetto a quelli *ex* art. 90 del Tuel. Tale norma infatti è l'unica che attribuisce ai componenti dell'esecutivo tali comptenze.

Ricordiamo che per quanto riguarda le funzioni degli organi di governo, tale materia è di esclusiva competenza del legislatore statale [art. 117, co. 2, lett. *p)* Cost.], così come ribadito anche da Cons. Stato, sent. n. 832/2005.

Pertanto, non appare condivisibile l'affermazione secondo cui gli incarichi esterni potrebbero essere affidati anche dagli assessori, perché tale funzione non è disciplinata in alcuna disposizione del Tuel. Infine, è necessario evidenziare che con tale indicazione anche la Corte dei conti ha confermato che gli incarichi esterni (*ex* art. 7, co. 6 e ss., del Dlgs n. 165/2001) sono affidabili *intuitu personae*, non sussistendo per gli enti locali l'obbligo delle procedure comparative, e possono essere affidati dal sindaco e non dai dirigenti, i quali avendo, secondo i giudici contabili, la competenza ad affidare incarichi per "attività ordinarie", non possono pertanto affidare incarichi esterni, considerato che l'unica disposizione che disciplina gli incarichi di collaborazione è l'art. 7 del Dlgs n. 165 del 2001 e che preclude la possibilità di affidare incarichi per attività ordinarie, interpretazione confermata anche dall'Uppa nel recente parere n. 32 del 30 aprile 2008. ■

☐ Bozza di regolamento per l'affidamento degli incarichi

Quanto segue è uno schema di un regolamento per l'affidamento di incarichi esterni di un ente locale redatto alla luce delle disposizioni della legge finanziaria 2008.
Come tutti i regolamenti si tratta di un atto amministrativo nel quale la soggettività e la discrezionalità di un amministrazione riveste un ruolo fondamentale soprattutto al fine di garantire gli equilibri tra disposizione normativa ed efficacia dell'azione.
In tale ambito, dall'inizio dell'anno, si sono peraltro succedute diverse interpretazioni da parte della Funzione pubblica, del ministero dell'Interno e di numerose sezioni regionali della Corte dei conti.
Il regolamento proposto è pertanto una bozza che potrebbe costituire una traccia utile per gli enti che devono aggiornare ed integrare i propri regolamenti.
In corsivo sono evidenziate le parti più discrezionali e opzionali.

Estratto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
(Art. 3, co. 56, legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 7, comma 6 e ss., del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 110, comma 6, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267)

Art. 1
Condizioni per il conferimento degli incarichi

1. Il Comune di ..... può conferire incarichi di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, co. 6, del Dlgs n. 165/2001.
2. Tali incarichi possono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b. l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
3. L'Ente per il conferimento di tali incarichi può stabilire l'espletamento di adeguate procedure comparative.
4. Rientrano, pertanto, in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche che si rifanno alle fattispecie individuate negli artt. 2222-2238 del Codice civile.
5. Per "particolare e comprovata specializzazione universitaria" si intende il possesso della laurea quinquennale magistrale o laurea specialistica di secondo livello.

Art. 2
Ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'Ente

1. Il dirigente interessato, prima di determinare l'affidamento dell'incarico, deve predisporre un atto ricognitivo relativo alle professionalità presenti all'interno della propria area in merito all'esigenza che deve essere soddisfatta, specificando:
- gli elementi e le condizioni determinanti relative all'esigenza da soddisfare;
- i requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dal soggetto idoneo a soddisfare la necessità;
- la durata dell'attività.
2. In ogni caso gli incarichi potranno essere affidati a coloro che sono in possesso dei requisiti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 1, di seguito specificati:
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono

20-23 16-17

peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali.

Art. 3
Le collaborazioni coordinate e continuative

1. La collaborazione coordinata e continuativa consiste nello svolgimento di attività non saltuaria, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dalla struttura richiedente.
2. La collaborazione coordinata e continuativa consiste in una prestazione d'opera personale, non rientrante nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal collaboratore, anche se di natura intrinsecamente artistica o professionale.
3. Tale opera deve essere svolta, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di subordinazione.
4. *La collaborazione deve essere coordinata con le esigenze organizzative della struttura comunale ed il committente conserva un potere di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.*

Art. 4
Prestazioni occasionali

1. Per prestazione occasionale si intende una prestazione avente ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati che non abbia i caratteri di abitualità, professionalità, coordinazione e continuità.
2. La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa.

Art. 5
Modalità di affidamento dell'incarico

1. *Gli incarichi di cui all'art. 1, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, possono essere attribuiti:*
a) dal Sindaco, se finalizzati ad un'attività programmatoria o di verifica e controllo relativa agli indirizzi politici dell'Ente;
b) dal dirigente dell'Area per le attività connesse alle proprie funzioni.
2. *Gli incarichi esterni sono affidati previa procedura comparativa.*
3. *In deroga al comma precedente è possibile l'affidamento diretto, senza l'espletamento della procedura comparativa, nei seguenti casi:*
a. quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
b. quando la particolare urgenza, non imputabile all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
c. per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
d. quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esso non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e che il corrispettivo aggiuntivo non superi il 50% di quello originariamente fissato;
e. Per attività consistenti nella ripetizione di attività analoghe già affidate al medesimo soggetto, a condizione che siano conformi ad un progetto che sia stato oggetto di un primo contratto conferito secondo una procedura comparativa, entro tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale previa indicazione di tale evenienza nel bando o avviso o lettera per il conferimento del contratto originario AGGIUNTA
f. per attività occasionali legate ad attività specifiche e che hanno un corrispettivo legato al rimborso spese.
4. *Nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa è inoltre possibile prescindere dalla procedura comparativa quando il corrispettivo totale della prestazione non supera la somma di € 3.000,00, IVA esclusa.*
5. *Il corrispettivo complessivo per incarichi affidati direttamente ai sensi del comma 3 non potrà comunque superare la somma di € 5.000,00, IVA esclusa, per il medesimo soggetto per anno.*

Art. 6
Proroga

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere prorogati una sola volta limitatamente al completamento di una attività avviata o rinnovati secondo quanto previsto nel precedente articolo qualora permangano le condizioni che hanno legittimato l'affidamento, purché tale possibilità sia espressamente prevista nell'atto di affidamento e sia adeguatamente motivata nonché quando l'estrema urgenza risultante da evento imprevedibile per l'ente non sia compatibile con i termini imposti da procedure selettive. Le circostanze determinanti l'estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente.

Art. 7
Corrispettivo dell'incarico

1. Il corrispettivo dell'incarico è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professiona-

le necessaria e dell'impegno richiesto, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità.

Art. 8
Contratto per il conferimento dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto in forma scritta da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il dirigente della struttura proponente.
2. Il contratto deve in ogni caso prevedere l'oggetto della collaborazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo, la previsione di eventuali clausole risolutive.

Art. 9
Verifica dell'esecuzione e erogazione del compenso

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dagli incaricati risultino non conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, *il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a ..... giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente prestabilito.*
3. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento, da parte del dirigente della struttura, della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Tale verifica verrà attestata nel documento di liquidazione del compenso.
4. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.

Art. 10
Prevenzione e sicurezza

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, i dirigenti delle strutture in cui operano gli incaricati, devono informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
2. Per eventuali infortuni occorsi agli incaricati nei locali della struttura, il dirigente procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 11
Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione

1. Per quanto riguarda gli incarichi di ricerca, studio, consulenza e collaborazione, come tali si intendono:
a) per "incarico di studio", lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse del Comune, che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
b) per "incarico di ricerca", lo svolgimento di un'attività di ricerca sulla base di un programma definito dal parte dell'Amministrazione;
c) per "incarico di consulenza", lo svolgimento di un'attività da parte di un esperto che si conclude con il rilascio di un parere in forma scritta;
d) per "incarico di collaborazione", lo svolgimento di un'attività di supporto o cooperazione con gli uffici o settori dell'Ente finalizzata al raggiungimento di un obiettivo specifico.

Art. 12
Programma e limite di spesa annuo

1. Gli incarichi di ricerca, studio e consulenza, così come definiti dal precedente art. 10, possono essere affidati nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007.
2. *Il limite di spesa annuo per il conferimento degli incarichi di cui al precedente art. 10, è fissato in € ..... - oppure nel ..... % del totale delle spese correnti, di cui al Titolo ..... del bilancio di previsione - oppure nel ..... % del totale delle spese di personale, di cui al Titolo ....., intervento ..... del bilancio di previsione - comprensivo di tutti gli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali a carico dell'Ente.*

Art. 13
Pubblicità degli incarichi

1. Degli incarichi individuali deve essere pubblicato sul sito web del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 662/1996 e dell'art. 53, comma 14, del Dlgs n. 165/2001,
a) il nome dell'incaricato;
b) la ragione dell'incarico;
c) il compenso previsto.